



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
PALERMO

Disposizione interna n.9/2022

DAD 30/12/22 INT 123/22 INT.

INDICE CLASSIF. DOME

Funzione: *Giudicante e*

Macrotattiva: *Coordinamento*

Attività:

Fascicolo: *Dispensari Cap Office*

Sottofascicolo: *Dispensari infere*

N° ALLECAT: \_\_\_\_\_ N° XP: \_\_\_\_\_

ESP. DM. DATI

ESP. PROC. AMM.

Ai Sigg. Sostituti Procuratori  
Al Sig. Dirigente Amministrativo  
Al Sig. Responsabile dell'area Penale  
S E DE

e, p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica  
presso la Corte di appello di Palermo

Al Sig. Presidente del Tribunale – Sede

Il Procuratore della Repubblica,

considerata la imminente entrata in vigore del decreto legislativo delegato n.150 del 10.10.2022, in attuazione della legge n.134 del 2021, in relazione alle novità normative che presentano maggiore interesse per questo ufficio, appare necessario precisare quanto segue:

**1) ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO**

Per quanto attiene alla disciplina della **iscrizione della notizia di reato**, le novità (artt. 335, 335 bis, 335 ter e 335 quater c.p.p.) attengono:

- all'obbligo imposto al PM di procedere alla immediata iscrizione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile ad una fattispecie incriminatrice; nonché della retrodatazione della iscrizione ove non abbia provveduto tempestivamente;
- al potere del giudice, che deve compiere un atto del procedimento, di ordinare al PM (con decreto motivato e sempre sentendo prima lo stesso PM) di iscrivere la persona (non ancora iscritta) cui ritiene debba essere attribuito il reato per cui si procede;
- alla possibilità che ha l'indagato di chiedere al giudice di accertare la tempestività della iscrizione e di retrodataarla (il giudice dispone la retrodatazione quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato).

Il PM deve, pertanto, curare con particolare attenzione la tempestività e la precisione della iscrizione.



I funzionari addetti al registro devono predisporre le modalità per annotare la eventuale retrodatazione e modificare la relativa scadenza dei termini delle indagini.

## **2) DICHIARAZIONI DEL MINORENNE**

Altra novità da segnalare è quella relativa alla modifica dell'art. 357 c.p.p. (documentazione dell'attività di polizia giudiziaria) in cui è stata inserita la norma (comma 3 ter) che sanziona con la inutilizzabilità la mancata riproduzione audiovisiva o fonografica (salva contingente indisponibilità di strumenti e particolare urgenza) delle dichiarazioni del minore (o infermo di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità).

Stessa norma è prevista per il PM (modifica art. 373 c.p.p.) e per il difensore.

**Per la specifica attività del PM è previsto che alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni venga sempre dato l'avviso che ha diritto alla riproduzione fonografica** (salva contingente indisponibilità di strumenti).

In data 31 ottobre 2022 è stata inviata richiesta al DGSIA affinché questo Ufficio venga dotato di telecamere per la registrazione audiovisiva degli interrogatori e di strumentazione per la riproduzione fonografica delle altre dichiarazioni.

Anche le sezioni di PG sono state sollecitate in tal senso.

## **3) TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI**

In relazione ai termini delle indagini, la nuova disciplina prevede:

- sei mesi per le contravvenzioni;
- un anno per i delitti che non siano compresi nel punto successivo;
- un anno e sei mesi per i delitti previsti dall'art. 407 comma 2 c.p.p.;
- la possibilità di **una sola proroga** (per un tempo non superiore a sei mesi) non più per giusta causa, ma solo **quando le indagini sono complesse** (abrogati 406 comma 2 bis e 2 ter c.p.p.);
- il limite massimo di un anno per le contravvenzioni (rimane il limite massimo di 18 mesi per i delitti non compresi nell'elenco di cui all'art. 407 comma 2 c.p.p. e di 2 anni per i delitti invece compresi in quell'elenco);
- la inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine (salvo quanto previsto dal 415 bis c.p.p.); in precedenza la inutilizzabilità era prevista (sempre salvo quanto previsto dal 415 bis c.p.p.) *qualora il PM non avesse esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione entro il termine*; la eliminazione di questo inciso sembra escludere, in ogni caso, la possibilità di svolgere indagini oltre il termine nella fase tra la scadenza e il momento indicato dall'art. 430 c.p.p. (attività integrativa di indagine); e quindi la disposizione prevista dall'art. 419 comma 3 c.p.p., riguardante l'avviso al PM di trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio, sembrerebbe applicabile solo alle attività di indagine compiute dopo la richiesta di rinvio a giudizio, ma sempre entro la scadenza del termine delle indagini;
- la possibilità che prima della scadenza del termine delle indagini, il PM presenti al PG richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., quando ricorrono le 2 situazioni espressamente indicate dalla norma introdotta con l'art. 415 bis comma 5 bis c.p.p. (pendenza di richiesta di misura cautelare

e grave pregiudizio/pericolo determinato dalla conoscenza degli atti di indagine); la eventuale autorizzazione del PG deve essere disposta con decreto motivato entro 20 giorni dal deposito della richiesta del PM e può essere concessa per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sei mesi ovvero un anno per i casi di cui all'art. 407 comma 2 c.p.p.; altrimenti il PG, sempre con decreto motivato, ordina al PM di provvedere alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. entro un termine non superiore a 20 giorni (e questo provvedimento del PG è notificato a indagato e persone offesa); è opportuno precisare che l'autorizzazione del PG attiene esclusivamente al differimento del termine per notificare l'avviso di conclusione delle indagini e non anche allo svolgimento di indagini oltre il termine.

Le nuove norme transitorie del d.lgs.150/2022 prevedono, in materia di indagini preliminari:

**art.88 bis:**

**1. Le disposizioni degli artt.335 quater, 407 bis e 415 ter cpp, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'art.335 c.p.p., nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'art.12 del codice di procedura penale** e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art.407 comma 2 del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'art.371 comma 2, lettere b) e c) del medesimo codice.

**Tuttavia, le disposizioni dell'art.335 quater del codice di procedura penale, come introdotte dal decreto, si applicano in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.**

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt.405, 406, 407, 412 e 415 bis del codice di procedura penale e dell'art.127 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto.

La nuova normativa si applicherà dalla data di entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022) ai nuovi procedimenti iscritti (con le precisazioni di cui sopra in relazione alla specifica disciplina transitoria).

La richiesta di proroga dovrà sempre essere motivata in relazione alla complessità delle indagini.

La richiesta di differimento sembra possa essere presentata anche nei casi (più ricorrenti per la procura minori) in cui non sia opportuno l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (ed il conseguente deposito degli atti) per la pendenza di richieste cautelari nel collegato procedimento a carico di maggiorenni.

#### **4) INOSSERVANZA DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI**

Più complessa è la nuova disciplina diretta ad assicurare la tempestiva definizione della fase delle indagini (la osservanza dei termini di conclusione delle indagini).

La riforma prevede che:

- il PM deve richiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale entro tre mesi dalla scadenza del termine delle indagini (in sostanza, un tempo supplementare); tale scadenza è fissata in nove mesi nei casi dei procedimenti per reati più gravi indicati dall'art. 407 comma 2 c.p.p. (è stata eliminata la possibilità per il PM, prima prevista dall'art. 407 comma 3 bis c.p.p., ora abrogato, di chiedere al PG, prima della scadenza del termine di tre mesi e nei casi di indagini particolarmente complesse, la proroga dello stesso termine);
- prima della scadenza del termine integrativo (supplementare) delle indagini il PM può, negli stessi casi previsti per la richiesta di differimento della notifica dell'avviso 415 bis c.p.p. e sempre che non abbia presentato la richiesta di differimento di cui sopra, presentare al PG richiesta di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito della documentazione relativa alle indagini espletate; il PG provvede come sopra;
- quando è stato già emesso e notificato l'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., il PM deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro tre mesi (ovvero nove mesi) dalla scadenza del termine di 20 giorni previsto dal 415 bis 3<sup>o</sup> comma c.p.p. ovvero dalla scadenza del termine di 30 giorni previsto dal 415 bis 4<sup>o</sup> comma c.p.p.;
- alla scadenza del suddetto tempo supplementare (tre o nove mesi), se il PM non ha notificato l'avviso ex 415 bis c.p.p. né ha richiesto l'archiviazione né esercitato l'azione penale:
  - o l'indagato e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al PM di determinarsi; il GIP decide entro 20 giorni ed in caso di accoglimento ordina al PM di provvedere entro 20 giorni; il decreto del giudice è notificato al richiedente e comunicato al PM ed al PG; il PM poi trasmette al giudice ed al PG i provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine del giudice;
  - o il PM deve depositare in segreteria la documentazione relativa alle indagini espletate, con avviso di deposito e facoltà di visione e copia per l'indagato e la persona offesa (che ha chiesto di essere informata della conclusione delle indagini); l'avviso di deposito contempla anche la indicazione della facoltà di chiedere al giudice di ordinare al PM di determinarsi quando sia decorso un mese dalla notifica dello stesso avviso di deposito (tre mesi per i casi di cui all'art. 407 comma 2 c.p.p.); l'avviso è comunicato al PG, il quale se non lo riceve entro dieci giorni dalla scadenza dell'indicato tempo supplementare, può disporre l'avocazione ovvero ordinare al PM (con decreto motivato, da notificare ad indagato e persona offesa) di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito entro un termine non superiore a 20 giorni; se il PM non assume determinazioni sull'azione penale entro un mese dalla notifica dell'avviso o dal decreto del PG, l'indagato e la persona offesa possono chiedere al GIP di ordinare al PM di provvedere; il GIP decide entro 20 giorni ed in caso di accoglimento ordina al PM di provvedere entro 20 giorni; il decreto del giudice è notificato al richiedente e comunicato al PM ed al PG; il PM poi trasmette al giudice



ed al PG i provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine del giudice; quando in conseguenza dell'ordine del giudice, il PM notifica l'avviso di conclusione delle indagini, i termini di tre mesi o nove mesi prescritti dal 407 bis comma 2 c.p.p. per la successiva definizione sono ridotti di due terzi (diventano rispettivamente di un mese e tre mesi).

Gli elementi di novità di questa complessa (quanto farraginoso) disciplina producono effetti conseguenti in tema di avocazione prevista dall'art. 412 1<sup>^</sup> comma c.p.p. (quella riconducibile alla inerzia del PM nella definizione del fascicolo delle indagini preliminari e che ora, in ragione della intervenuta modifica della rubrica dell'articolo 405 c.p.p. e della definizione contenuta nella rubrica del nuovo art. 415 ter c.p.p., pare più correttamente riferibile alla *inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari*).

Infatti, la riforma prevede che:

- la segreteria del PM trasmetta ogni settimana al PG gli elenchi riepilogativi dei procedimenti (nuova art. 127 disp.att. c.p.p.):
  - o per cui non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, non ha esercitato l'azione penale o non ha richiesto l'archiviazione nel termine del tempo supplementare previsto dal 407 bis comma 2 c.p.p. (tre mesi o nove mesi); per questi procedimenti si deve anche precisare se sia stato richiesto il differimento e quale sia stata al riguardo la decisione del PG; [potrebbe interpretarsi nel senso che la scadenza vada individuata nel termine eventualmente differito];
  - o per cui non ha assunto determinazioni entro il termine di un mese (tre mesi per i reati di cui al 407 comma 2 c.p.p.) dalla notifica dell'avviso di deposito della documentazione relativa alle indagini;
  - o non compresi nei punti precedenti, per cui non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione entro il termine del tempo supplementare previsto dal 407 bis comma 2 c.p.p. (tre mesi o nove mesi) ovvero in quello (un mese o tre mesi) previsto a seguito di notifica dell'avviso di deposito della documentazione relativa alle indagini;
  - o in relazione a ciascuno dei suddetti procedimenti vengano indicate le precise generalità delle parti, i nominativi dei difensori, i reati per cui si procede, etc.;
- al PG sia comunicato il decreto con cui il GIP ha ordinato al PM di assumere le determinazioni sull'azione penale (a seguito della richiesta avanzata da indagato o persona offesa dopo la scadenza del termine del tempo supplementare previsto dal 407 bis comma 2 c.p.p.);
- al PG venga trasmessa copia dei provvedimenti assunti dal PM a seguito dell'ordine del giudice di cui sopra;
- al PG sia comunicata copia dell'avviso di deposito della documentazione relativa alle indagini espletate (nei casi in cui il PM non si sia determinato entro la scadenza del termine del tempo supplementare previsto dall'art. 407 bis comma 2 c.p.p.);
- al PG sia comunicato il decreto con cui il GIP ha ordinato al PM di assumere le determinazioni sull'azione penale (a seguito della richiesta avanzata da indagato o persona offesa in conseguenza della notifica dell'avviso di deposito della documentazione relative alle indagini espletate);

- il PG, a seguito della ricezione dei predetti elenchi e comunicazioni, può disporre l'avocazione se il PM:
  - o non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, non ha esercitato l'azione penale o non ha richiesto l'archiviazione entro il termine del tempo supplementare previsto dall'art. 407 bis comma 2 c.p.p.;
  - o non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, non ha esercitato l'azione penale o non ha richiesto l'archiviazione entro il termine di 20 giorni dall'ordine del giudice di determinarsi (a seguito della richiesta avanzata da indagato o persona offesa dopo la scadenza del termine del tempo supplementare previsto dal 407 bis comma 2 c.p.p. ovvero a seguito della richiesta avanzata da indagato o persona offesa in conseguenza della notifica dell'avviso di deposito della documentazione relative alle indagini espletate);
- il PG svolge le indagini indispensabili e formula le sue richieste entro 30 giorni; si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla possibilità per indagato e persona offesa di chiedere al giudice di ordinare al PM (in questo caso il PG avvocante) di determinarsi.

Quindi è da ricordare che, oltre agli indicati elenchi previsti dal nuovo art. 127 disp.att. c.p.p., sono previsti ulteriori obblighi di trasmissione/comunicazione a carico del PM nelle ipotesi di mancata definizione delle indagini nei termini sopra indicati; in particolare:

- deve essere trasmessa al PG copia dei provvedimenti assunti dal PM a seguito dell'ordine con cui il giudice ordina al PM di determinarsi;
- deve essere comunicata al PG copia dell'avviso di deposito della documentazione relativa alle indagini espletate (nei casi in cui il PM non si sia determinato entro la scadenza del termine del tempo supplementare previsto dall'art. 407 bis comma 2 c.p.p.).

Risulta particolarmente impegnativo il compito delle segreterie del PM in relazione alla nuova previsione dell'art. 127 disp. att.c.p.p..

A norma dell'art.127 disp. Att. del codice di rito, così come novellato, devono essere trasmessi al Procuratore Generale **tre elenchi settimanali**, in relazione alle tre diverse tipologie di casi come sopra descritti.

Gli elenchi, completi di tutti i dati richiesti dal novellato art.127 disp. att., dovranno essere trasmessi alla segreteria del Procuratore entro ogni giovedì, affinché il Procuratore possa inviarli al Procuratore Generale nel corso della stessa settimana.

In relazione a tutta questa nuova disciplina è necessario:

- una particolare attenzione dei PM per le scadenze, con segnalazione al Procuratore dei casi e delle situazioni (procedimenti particolari ovvero carico di lavoro) che possono determinare inosservanza dei termini;
- puntuale osservanza da parte delle segreterie dell'inoltro degli elenchi settimanali;

- segnalazione immediata al Procuratore dei procedimenti non definiti in cui risulta imminente la scadenza dei termini delle indagini;
- visto del Procuratore su elenchi e provvedimenti relativi.

Come già ricordato, le nuove norme transitorie del Decreto legislativo prevedono: art.88 bis: **Le disposizioni degli artt.335 quater, 407 bis e 415 ter c.p.p., non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'art.335 c.p.p., nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'art.12 del codice di procedura penale** e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art.407 comma 2 del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'art.371 comma 2, lettere b) e c) del medesimo codice.

**Tuttavia, le disposizioni dell'art.335 quater del codice di procedura penale, come introdotte dal decreto, si applicano in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.**

2.Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt.405, 406, 407, 412 e 415 bis del codice di procedura penale e dell'art.127 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto.

La nuova normativa si applicherà dalla data di entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022) ai nuovi procedimenti iscritti (con le precisazioni di cui sopra in relazione alla specifica disciplina transitoria).

## **5) RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

Da segnalare la importante novità determinata dalla ri-formulazione dell'art. 408 c.p.p., il quale ora prescrive che quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca il PM presenta al giudice richiesta di archiviazione.

Tale nuova formulazione è stata accompagnata dalla abrogazione dell'art. 125 disp. att., il quale prevedeva la infondatezza della notizia di reato quando gli elementi risultavano non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Quindi l'archiviazione non è più ancorata alla infondatezza della notizia di reato, ma alla ragionevole previsione di condanna.

## **6) MODIFICHE DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ**

Gli artt.2 e 3 del d. lgs. N.150 apportano una serie di modifiche *di favore* alla parte speciale del codice penale, prevedendo un ulteriore ampliamento del perimetro dei reati in cui la disponibilità della risposta penale è rimessa alla volontà punitiva discrezionale della persona offesa, attraverso il mutato regime di procedibilità a querela per alcuni **delitti**

**contro la persona e contro il patrimonio**, nonché per due reati contravvenzionali: **artt.659 e 660 c.p.**

Il D.LGS. n. 150/2022 interviene trasformando alcuni reati ora procedibili d'ufficio in reati procedibili a querela di parte, tra cui:

- **Lesioni** (art. 582 c.p.): vi introdotta la procedibilità generale a querela, tranne i casi in cui ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero *11-octies*), 583 e 585 c.p. (ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577 c.p.).

Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

- **Lesioni stradali gravi o gravissime** (art. 590-bis c.p.): si procede sempre a querela se non vi sono aggravanti previste dal medesimo articolo.

-**Sequestro di persone** (art. 605 c.p.): si procede a querela, tranne i casi in cui il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

-**Minaccia** (art. 612 c.p.): si procede a querela, tranne i casi in cui la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 c.p., ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

- **Violazione di domicilio** (art. 614 c.p.): si procede a querela, tranne i casi in cui il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

-**Furto** (624 c.p.): si procede a querela, tranne i casi in cui la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7 (salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede) e *I-bis*.

-**Danneggiamento** (art. 635 c.p.): il reato è procedibile d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; negli altri casi procedibilità a querela.

-**Truffa** (art. 640 c.p.), **frode informatica** (art. 640-ter c.p.), e **649-bis c.p.**: viene eliminata la procedibilità d'ufficio nel caso ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 7

1.9. **Disturbo delle occupazioni e riposo delle persone** (art. 659 c.p.): viene prevista la procedibilità a querela salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

-**Molestia o disturbo alle persone** (art. 660 c.p.): viene prevista la procedibilità a querela salvo che il reato sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Sulla interpretazione dell'espressione di "**incapace per età**" si ritiene che quando il legislatore usa tale espressione si riferisca alle persone che non hanno compiuto 14 anni

- dal momento che da quell'età è possibile esercitare il diritto di querela (art. 120 c. p.) - con esclusione, pertanto, degli ultraquattordicenni (eccetto il caso in cui questi ultimi siano portatori di infermità che ne compromettano la capacità di autodeterminazione, condizione questa che deve essere esplicitamente indicata ed allegata nella CNR).

Il nuovo regime di procedibilità si applicherà a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022) e, trattandosi di modifica "di favore", si applica retroattivamente anche ai reati commessi fino al 29 dicembre 2022.



### **Art.85 (disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)**

1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela.

**2-ter** Per i delitti previsti dagli artt.609 bis, 612 bis e 612 ter c.p., commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.

### **7) MODIFICHE IN MATERIA DI AVVISI ALLA PERSONA OFFESA DEL REATO**

Vengono introdotte nuove disposizioni processuali in tema di avvisi da fornire alla persona offesa, tra cui: -facoltà per la p.o. di dichiarare o eleggere domicilio (anche un indirizzo di posta elettronica certificata);

-obbligo per il querelante di dichiarare o eleggere domicilio (anche un indirizzo di posta elettronica certificata), con correlato obbligo di comunicare tempestivamente ogni successivo mutamento;

-avviso che, ove abbia nominato un difensore e non abbia dichiarato o eletto domicilio, il querelante sarà domiciliato presso il difensore ai sensi dell'articolo 33 disp. att. c.p.p.;

-avviso che, ove non sia stata formulata dichiarazione o elezione di domicilio, ovvero in caso di dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente o inidonea, le notificazioni in favore del querelante che non abbia nominato un difensore saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

-avviso che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

-avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

-avviso che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

### **8) MODIFICHE IN MATERIA DI DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO**

Incisive appaiono le modifiche in questo settore.

Di particolare rilievo è l'obbligo per la Polizia giudiziaria, in fase di raccolta della dichiarazione o elezione di domicilio nel primo atto compiuto con la persona sottoposta ad indagini, di comunicare alla stessa le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, di fatto inserendo all'interno di questo atto gli elementi propri dell'informazione di garanzia. Questo al fine di consentire alla persona sottoposta alle indagini di esercitare la propria facoltà di dichiarazione od elezione di

domicilio in modo pienamente informato e consapevole avendo avuto comunicazione da parte della p.g. dell'ufficio giudiziario procedente e dello specifico fatto di reato definito inoltre quanto al luogo e quanto al tempo di commissione.

Nello stesso tempo tale comunicazione determina l'effetto che le successive notifiche - diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, co. 2, 456, e 601 - saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Tale effetto si determina a condizione, appunto, che al momento la p.g. sia in grado di indicare all'indagato anche le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente in quanto, come indicato nella Relazione al D.LGS. n. 150/2022, si deve trattare di un avviso identico a quello che l'imputato riceverebbe con la prima notifica.

È stato modificato anche l'art 349 c.p.p. relativo all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che viene parzialmente modificato al comma 3 che ora prevede che quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161, *nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità.*

### **Efficacia temporale**

Trattandosi di norme di natura processuale le stesse sono applicabili alle attività compiute dal momento entrata in vigore della riforma e quindi dal 30.12.2022, anche per i procedimenti iscritti precedentemente a tale data.

## **9) MODIFICHE IN TEMA DI PERQUISIZIONI**

L'art. 17, co. 1, lett. d), del D.LGS. n. 150/2022 ha modificato il comma 4 dell'art 352 c.p.p. prevedendo, in primo luogo, che nei casi di perquisizione effettuata della p.g. (in caso di flagranza di reato, di evasione, di esecuzione di misura cautelare o di ordine di carcerazione nei casi indicati, di fermo di indiziato del delitto e negli altri casi di perquisizione di iniziativa previsti dalla legislazione speciale), dopo la trasmissione da parte della polizia giudiziaria al PM del verbale delle operazione di perquisizione, il PM debba provvedere, in presenza dei presupposti legittimanti la perquisizione, non con semplice convalida ma con **decreto motivato.**

In tale decreto il PM dovrà, sia pure succintamente, indicare le ragioni della legittimità dell'atto di perquisizione di iniziativa svolto dalla polizia giudiziaria.

L'emissione da parte del PM del decreto motivato sarà naturalmente richiesta anche nell'ipotesi di non convalida della perquisizione per mancanza dei presupposti legittimanti la stessa.

In secondo luogo, si prevede, con il comma 4-bis appositamente inserito, la possibilità - nel caso che alla perquisizione non segua il sequestro - di un inedito potere di **opposizione** rispetto al decreto di convalida del PM da esercitarsi avanti al Giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del decreto di convalida. L'opposizione può essere proposta da parte della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e della persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita.

Si dia urgente comunicazione del presente provvedimento ai sostituti in sede, al direttore dell'area penale, al ruolo penale, alle cancellerie penali, al Procuratore Generale, al Presidente del Tribunale in sede, al Dirigente Amministrativo.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Claudia Caramanna

